



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

# **L'entrata in vigore del Codice della Crisi dopo il "correttivo-*bis*"**

*(Circolare n. 12 del 18 luglio 2022)*

## **Indice**

1. Premessa	3
2. Nozioni	4
3. Doveri delle parti	6
4. Accesso alle informazioni ed economicità delle procedure	6
5. Preveducibilità dei crediti	7
6. Trattazione unitaria delle domande	7
7. Durata delle misure protettive	8

## 1. Premessa

---

Dopo un lungo e complesso iter, il **15 luglio 2022** è entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al DLgs. 12.1.2019 n. 14, nella nuova configurazione che tiene conto delle modifiche introdotte dal decreto correttivo 17.6.2022 n. 83.

La grave crisi economico finanziaria causata dalla pandemia, da un lato, e le esigenze connesse all'adeguamento del testo del DLgs. 14/2019 alla direttiva UE 20.6.2019 n. 1023, c.d. direttiva "*Insolvency*", dall'altro, hanno indotto il legislatore a rinviare ripetutamente l'entrata in vigore del Codice della crisi.

L'originario termine di entrata in vigore del Codice della crisi – indicato per il 15.8.2020 – era stato differito, inizialmente, all'1.9.2021 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. decreto "*Liquidità*", conv. L. 40/2020) e, successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118, conv. L. 147/2021).

L'art. 42 del DL 30.4.2022 n. 36, in vigore dall'1.5.2022, conv. L. 29.6.2022 n. 79, ha, infine, modificato l'art. 389 del DLgs. 14/2019 rinviando al 15.7.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Questa data di entrata in vigore del DLgs. 14/2019 si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 1023/2019, fissato per il 17.7.2022.

### Disciplina transitoria

L'art. 390 del DLgs. 14/2019 fornisce indicazioni in ordine alla disciplina transitoria, prevedendo che:

- i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima del 15.7.2022 sono definiti secondo le disposizioni del RD 267/42, nonché della L. 3/2012;
- le procedure di fallimento e le altre procedure di cui sopra, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei medesimi ricorsi e delle domande sono definite secondo le disposizioni del RD 267/42, nonché della L. 3/2012.

Inoltre, quando, in relazione alle procedure di cui sopra, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del Titolo VI del RD 267/42, nonché della sezione III del Capo II della L. 3/2012, ai medesimi si applicano le predette disposizioni.

### Principali novità del decreto "*correttivo-bis*"

Il decreto correttivo 17.6.2022 n. 83, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale 1.7.2022 n. 152, c.d. "*secondo correttivo*" (o "*correttivo-bis*") del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è strutturato in 2 Capi e si compone di 52 articoli così suddivisi:

- Capo I, recante le "*Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*" composto degli artt. 1-44;

- Capo II, recante le “Disposizioni di coordinamento e abrogazione” composto dagli artt. 46-52.

Tra le **principali novità** del DLgs. 17.6.2022 n. 83 si segnalano:

- quelle concernenti i **principi generali del codice della crisi**, sulle quali ci si sofferma in questa sede, rinviando ad eventuali future circolari le tematiche di approfondimento di specifici ambiti disciplinari del Codice della crisi d’impresa;
- la nuova disciplina sull’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (art. 3 del DLgs. 14/2019);
- l’eliminazione degli strumenti di allerta, della procedura di composizione assistita della crisi e degli OCRI, che vengono sostituiti, all’interno del Titolo II, Parte I del DLgs. 14/2019, con la disciplina – già prevista dal DL 118/2021 e dal DL 152/2021, conv. L. 233/2021 – della composizione negoziata della crisi e del sistema di segnalazione dell’organo di controllo e dei creditori pubblici, nonché con l’inserimento del nuovo concordato c.d. “semplificato per la liquidazione del patrimonio”;
- la nuova disciplina del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui agli artt. 64-*bis* ss. del DLgs. 14/2019;
- le modifiche al concordato preventivo di cui agli artt. 84 ss. del DLgs. 14/2019;
- i nuovi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società di cui agli artt. 120-*bis* ss. del DLgs. 14/2019.

## **2. Nozioni**

---

Il decreto correttivo è intervenuto, in primo luogo, sulle nozioni di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 14/2019, che vengono riformulate e adeguate alle esigenze di recepimento della direttiva UE 2019/1023.

### **Crisi**

L’art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019 fornisce una nuova nozione di crisi con una formulazione che tiene conto anche del nuovo art. 3 del DLgs. 14/2019 sull’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

La crisi viene definita come *“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*.

La nuova nozione si inquadra in una prospettiva temporale più ampia di quella prefigurata dagli indicatori della crisi individuati originariamente nel Codice.

Tale prospettiva è ritenuta maggiormente idonea a intercettare le situazioni di squilibrio e tale da sollecitare una pronta reazione da parte dell’impresa che sia strumentale a perseguire l’obiettivo prioritario di preservare la continuità aziendale.

## **Grande impresa e gruppo di imprese**

Abrogata l'originaria lett. g) dell'art. 2 del DLgs. 14/2019 – che forniva la nozione di "grandi imprese" – alla lett. h) viene prevista una nuova nozione di "gruppo di imprese", identificato come *"l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto"*.

Viene in rilievo, a tal proposito, anche la specifica disciplina di cui agli artt. 284-292 del DLgs. 14/2019.

In tal senso, la sussistenza di direzione e coordinamento sarà oggetto di verifica da parte del Tribunale e dell'attestatore (per constatare la soddisfazione delle condizioni di accesso alla disciplina dei gruppi).

In base alla giurisprudenza in materia di direzione e coordinamento, l'accesso agli istituti sarebbe limitato solo alle situazioni in cui la capogruppo eserciti la propria attività d'impresa mediante un effettivo coordinamento, dato che il concetto di gruppo è legittimo in quanto correlato alla disciplina di cui agli artt. 2497 ss. c.c., secondo il criterio c.d. di "effettività".

Così, la prova della insussistenza di etero-direzione, pur in presenza di controllo di diritto, potrebbe essere rappresentata dall'inesistenza di evidenze di ingerenza della controllante nelle decisioni delle partecipate e nell'indirizzo coordinato della loro attività o, in generale, di alcuna delle fattispecie che prassi e giurisprudenza hanno fino ad oggi tipizzato come rappresentative di attività di direzione e coordinamento.

## **Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**

Tra l'elenco di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 14/2019 è introdotta, con la nuova lett. m-bis), la nozione degli *"strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza"*, definiti come *"le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi"*.

Si fa presente, inoltre, che tutti i riferimenti contenuti nell'originaria formulazione del Codice della crisi alle *"procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza"*, ovunque ricorrano, vengono sostituiti dall'equivalente formula *"strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza"*.

## **Esperto**

Il DLgs. 17.6.2022 n. 83 ha introdotto, tra le definizioni del Codice della crisi di cui all'art. 2 co. 1, alla

nuova lett. *o-bis*), la nozione di "esperto" ai fini della composizione negoziata della crisi regolata dal nuovo Titolo II, Parte I del DLgs. 14/2019, agli artt. 12 ss. del DLgs. 14/2019.

L'esperto è definito come il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'art. 13 co. 3 del DLgs. 14/2019 e nominato dalla commissione di cui al co. 6 del medesimo art. 13, con il compito di facilitare le trattative nell'ambito della composizione negoziata.

L'esperto, ai sensi dell'art. 12 co. 2 del DLgs. 14/2019 – come novellato dal decreto correttivo – viene nominato su istanza del debitore che intende accedere allo strumento della composizione negoziata della crisi e ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

I requisiti di indipendenza e i doveri dell'esperto sono regolati dal nuovo art. 16 del DLgs. 14/2019.

### **3. Doveri delle parti**

---

L'art. 4 del DLgs. 14/2019 – in modo più ampio rispetto all'originario art. 3 del DLgs. 14/2019 – regola i doveri delle parti, dettando disposizioni e norme di condotta che governano la composizione negoziata, le trattative e i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Nella nuova formulazione, l'art. 4 co. 1 del DLgs. 14/2019 stabilisce che, nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

Sempre in ordine ai doveri di correttezza e buona fede, è specificato al co. 4 che i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'Autorità giudiziaria e amministrativa, di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 16 co. 5 e 6 del DLgs. 14/2019.

Giova altresì sottolineare che, al ricorrere di alcune condizioni, è previsto (co. 3 dell'art. 4 del DLgs. 14/2019) uno specifico obbligo del datore di lavoro di informare – e quindi di coinvolgere – i soggetti sindacali circa le determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro.

### **4. Accesso alle informazioni ed economicità delle procedure**

---

Il nuovo art. 5-*bis* del DLgs. 14/2019, rubricato "*Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo*" – reso in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 par. 3 e all'art. 8 par. 2 della direttiva UE 1023/2019 – stabilisce che nei siti istituzionali del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per l'anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione

previsti dal codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa.

## **5. Prededucibilità dei crediti**

---

L'art. 6 del DLgs. 14/2019 fornisce la disciplina relativa ai crediti prededucibili. La nuova formulazione della norma tiene conto:

- dell'abrogazione della figura degli OCRI e della composizione assistita della crisi; nonché,
- dell'introduzione del nuovo strumento del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione previsto dall'art. 64-*bis* del DLgs. 14/2019, reso in attuazione dell'art. 11 par. 1 della direttiva 1023/2019.

Il novellato art. 6 dispone che, oltre ai crediti espressamente qualificati prededucibili dalla legge, rientrano in tale categoria:

- i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC);
- i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
- i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'art. 47 del DLgs. 14/2019;
- i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

Resta confermato, invece, che la prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

## **6. Trattazione unitaria delle domande**

---

Il novellato art. 7 del DLgs. 14/2019 contiene i principi generali sulla trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza.

Le modifiche introdotte rispetto alla formulazione originaria della norma sono dettate da esigenze di razionalizzazione della disciplina processuale e conseguono al recepimento dei principi contenuti nella direttiva UE 1023/2019.

Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza vengono trattate in un unico procedimento e le eventuali domande sopravvenute sono riunite a quella già pendente.

Il procedimento si svolge nelle forme dettate per il procedimento unitario di cui agli artt. 40 e 41 del DLgs. 14/2019.

Nell'ipotesi in cui siano presentate più domande, il Tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

- la domanda non sia manifestamente inammissibile;
- il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

Ferme le ipotesi di conversione delle procedure, di cui agli artt. 73 (dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore alla procedura di liquidazione controllata) e 83 (dal concordato minore alla procedura di liquidazione controllata), in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il Tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale.

Analogamente accade nei casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile ovvero nei casi previsti dall'art. 49 co. 2 del DLgs. 14/2019.

## **7. Durata delle misure protettive**

---

L'art. 8 del DLgs. 14/2019, come novellato dal decreto correttivo, fissa in 12 mesi la durata massima delle misure e inoltre indica il momento ultimo di durata delle misure in linea con quanto richiesto dall'art. 6 par. 8 della direttiva UE 1023/2019.

La norma, come riformulata, stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o all'apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di 12 mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, e tenuto conto delle misure protettive di cui all'art. 18 del DLgs. 14/2019 per la composizione negoziata della crisi.